



Simona Bava
Notaio

Repertorio n. 3.118

Raccolta n. 2.295

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELL'ASSOCIAZIONE

"VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA ONLUS"

DEL 10 OTTOBRE 2020

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici
del mese di ottobre

14 ottobre 2020

In Roseto degli Abruzzi (TE), nel mio studio alla Piazza della Libertà n. 12, alle ore 19,25.

Io sottoscritto dott. Simona BAVA, Notaio in Roseto degli Abruzzi (TE), iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, incaricato come infra meglio specificato, di far constare delle risultanze della riunione dell'Assemblea Generale dell'associazione riconosciuta "VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA ONLUS", con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) Via Terracini n. 16-18, codice fiscale 91019030674, pec

v.gransassoitalia.protezionecivile@pec.it, ente iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Teramo in data 11 novembre 2016, al n. 24, svoltasi in data 10 ottobre 2020, in Mosciano Sant'Angelo (TE), alla Via Lerici 1-3, in una sala della sede di coordinamento della predetta Associazione, alla quale io Notaio ho personalmente ed ininterrottamente assistito, avendo aderito alla richiesta fattami, do atto in questa sede ed in questo giorno, luogo ed ora di quanto accaduto nella predetta riunione e all'uopo redigo il presente verbale in cui si trascrive quanto segue.

Il giorno 10 (dieci) ottobre 2020 (duemilaventi), in Mosciano Sant'Angelo (TE), alla Via Lerici 1-3, alla ore 10,00 si è riunita l'Assemblea Generale Straordinaria delle Sezioni della predetta Associazione ed ha assunto la Presidenza, ai sensi del vigente statuto, il Presidente del Consiglio Generale, signor Lellii Alessandro, nato a Ludwigshafen (Germania) il 26 ottobre 1966, il quale, previo conferimento a me Notaio dell'incarico di redigere verbale delle risultanze della riunione

CONSTATATA

- la presenza di 28 (ventotto) componenti su 40 (quaranta), nelle persone risultanti dall'elenco allegato al presente sub "A" e, dunque, la presenza, ai fini del quorum costitutivo per la parte straordinaria, dei 2/3 (due terzi) dei componenti di codesta Assemblea Generale, come previsto dagli articoli 12 (dodici) e 15 (quindici) del vigente statuto;
- nonché la presenza dell'Organo amministrativo in persona dei componenti il Consiglio Generale, consiglieri Marconi Daniele, Carrino Caterina, Tassoni Marcello, Di Paolo Federica, Recchiuti Cristian, Quintiliani Renato, Bossi Aldo ed esso comparente;

Registrato
a Giulianova
il 19/10/2020
al n° 4573
serie 1T

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione all'intervento dei presenti

VERIFICATA

la regolare convocazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 (tredici) del vigente statuto, come da documentazione agli atti sociali;

DICHIARAVA

alle ore 10,18 l'assemblea validamente costituita ed atta, dunque, a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

" - Modifica Statuto Associativa come da previsione del D.Lgs. 117/2017;

- Approvazione Rendiconto Economico Finanziario anno 2020 e relativi allegati;

- Approvazione bilancio di previsione anno 2021 e relativi allegati;

- Varie ed eventuali".

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai soci che trattasi dell'unico argomento di parte straordinaria, per la cui verbalizzazione è presente il notaio e che successivamente alla parte straordinaria vi sarà una breve sospensione dei lavori, prima di passare alla trattazione di quella ordinaria.

In riferimento alla parte straordinaria e, dunque, al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce ai soci che a fronte dell'introduzione nel nostro ordinamento del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, s.m.i., sarebbe opportuno adeguarsi alla nuova normativa, che riassume velocemente, per quanto di interesse, illustrando i vantaggi che ne conseguono e ricordando ai presenti che l'Associazione ha già la personalità giuridica. Continuando nella esposizione, il Presidente fa presente che sarebbe opportuno iscriversi nel RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore), appena sarà possibile, come "Organizzazione di Volontariato" (O.D.V.), tenuto conto delle finalità perseguite e della attuale organizzazione dell'Associazione. Indi illustra all'Assemblea il regime cd. del "doppio binario" previsto dalla riforma per le Onlus e precisa a riguardo termini e condizioni di efficacia sia del vigente statuto (Onlus), che dello statuto della "O.D.V. - ETS" all'esame della odierna assemblea, alla luce della disciplina transitoria del CTS. A tal punto informa i soci che lo statuto proposto, già reso noto alle Sezioni prima della odierna riunione, contiene modifiche al vigente statuto finalizzate sia all'adeguamento alla normativa del Terzo Settore - recependo obblighi e facoltà della novella - sia alla migliore esplicazione del funzionamento degli organi sociali e del rapporto tra ente ed associato. Il Presidente, a tal punto, illustra nel dettaglio il nuovo statuto, spiegandone la struttura, e chiedendo anche il mio intervento per fornire maggiori delucidazioni all'Assemblea su

alcuni articoli del testo all'approvazione. Il Presidente chiede, a tal punto, ai presenti se ritengono chiare le modifiche apportate e le informazioni fornite e di poter leggere integralmente lo statuto loro già reso noto; i presenti rispondono di essere tutti ben informati, e di voler concordemente rinunciare alla lettura integrale del nuovo statuto, dispensando pertanto il Presidente.

Terminate le comunicazioni il Presidente invita l'Assemblea Generale a deliberare.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità, con voto palese:

DELIBERA

- di approvare il testo di statuto della Associazione "VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA O.D.V. - E.T.S., che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**;

- di accettare che l'Associazione sia una "Organizzazione di Volontariato", come tale a iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore;

- di prendere atto dei termini e condizioni di efficacia del vigente statuto (Onlus) e di quelli dello statuto della "O.D.V. - ETS", testè approvato ed allegato sub "B" al presente verbale; il tutto come previsto dall'art. 104 CTS;

- di delegare il Presidente Generale, una volta divenuto operativo il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), verificarsi le altre condizioni di legge:

- * al disbrigo delle pratiche per l'iscrizione, ove del caso richiedendo al Notaio di verificare, la sussistenza del patrimonio minimo e delle condizioni di legge per l'iscrizione nel suddetto Registro;

- * ad apportare le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità per il buon fine della suddetta iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno avendo chiesto il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10.40

Le spese del presente verbale e sue conseguenziali a carico della Associazione.

Si invocano le agevolazioni fiscali di cui al Codice del Terzo Settore, in specie per l'esenzione da imposta di registro e bollo.

Il presente verbale in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in parte scritto da me Notaio, anche a mano, su fogli due per facciate sei viene da me Notaio sottoscritto alle ore 19,40.

Firmato: Simona Bava Notaio (sigillo)

Allegato "A"
alla raccolta n. 2295



**VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
GRAN SASSO D'ITALIA
ONLUS**

Anno di fondazione 1990

Sede legale: Via Terracini, 16-18 - Mosciano Sant'Angelo (Te)
Sede di coordinamento: Sp. 22/a ex-C/51 Abruzzo - Mosciano Stazione (Te)
Cod. Fisc. 91019030674 - Mail: v.gransassoitalia@gmail.com



**ELENCO DEI COMPONENTI PARTECIPANTI DELLA ASSEMBLEA GENERALE DELLE SEZIONI STRAORDINARIA
N. 01 DEL 10.10.2020**

Sezione di Alba Adriatica

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| ➤ Di Marco Vito | Codice fiscale DMRVTI42B26F870E |
| ➤ Fani Domenico | FNADNC47B21E058V |
| ➤ Marconi Daniele | MRCDNL72R15Z133U |

Di Marco Vito
Fani Domenico
Daniele Marconi

Sezione di Bellante

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| ➤ Carrino Caterina | Codice fiscale CRRCRN73M62I158E |
| ➤ Stilla Luciano | STLLCN69T13I158M |
| ➤ Di Paolo Daniele | DPLDNL94S07E058N |

Carrino Caterina
Stilla Luciano
Di Paolo Daniele

Sezione di Civitella del Tronto

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| ➤ Di Lorenzo Gennarino | Codice fiscale DLRGNN72R60L103R |
| ➤ Tassoni Marcello | TSSMCL59B24C781C |
| ➤ Di Giacomo Piergiuseppe | DGCPGS80E22H769W |

Di Lorenzo Gennarino
Tassoni Marcello
Di Giacomo Piergiuseppe



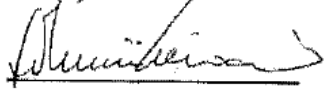
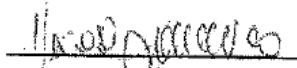
**VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
GRAN SASSO D'ITALIA
ONLUS**

Anno di fondazione 1990

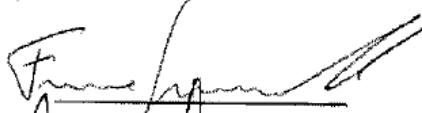
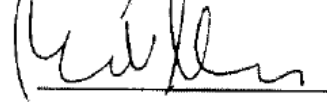
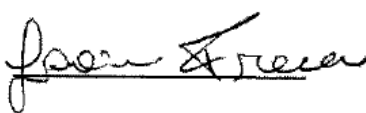


Sede legale: Via Terracini, 16-18 - Mosciano Sant'Angelo (Te)
Sede di coordinamento: Sp. 22/a ex-Cisi Abruzzo - Mosciano Stazione (Te)
Cod. Fisc. 91019030674 - Mail: v.gransassoitalia@gmail.com

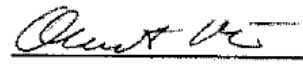
Sezione Mosciano Sant'Angelo

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|
| ➤ Lellii Alessandro | Codice fiscale LLLLSN66R26Z112C |  |
| ➤ De Flaviis Domenico | DFLDNC67B12F764C |  |
| ➤ Nevoso Domenico | NVSDNC51T05F764A |  |
| ➤ Di Paolo Federica | DPLFRC80L47F870N |  |

Sezione Notaresco

- | | | |
|----------------------|---------------------------------|---|
| ➤ Giancamillo Franco | Codice fiscale GNCFNC73A05Z133Z |  |
| ➤ Recchluti Cristian | RCCCST77B02L103R |  |
| ➤ Savini Franco | SVNFNC66H05L103T |  |

Sezione di Teramo

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|
| ➤ Battistella Lorenzo | Codice fiscale BTTLNZ91M09L103M |  |
| ➤ Quintiliani Renato | QNTRNT55S05L103U |  |



**VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
GRAN SASSO D'ITALIA
ONLUS**

Anno di fondazione 1990



Sede legale: Via Terracini, 16-18 - Mosciano Sant'Angelo (Te)
Sede di coordinamento: Sp. 22/a ex-Cisi Abruzzo - Mosciano Stazione (Te)
Cod. Fisc. 91019030674 - Mail: v.gransassoitalia@gmail.com

➤ Di Martino Jean Louis

DMRJLS88H04L103Z

➤ Di Gianfrancesco Amedeo

DGNMDA76B03A515F

Sezione Val Fino-Castilenti

➤ Bossi Aldo

Codice fiscale BSSLDA67L25C316K

➤ Di Nicolantonio Alessio

DNCLSS95P24A488M

➤ Di Vittorio Remo

DVTRME67L03A488U

➤ Vanni Mattia

VNNMTT88E20A488H

Sezione Isola Emergenze

➤ Pietrofaccia Roberto

Codice Fiscale PTRRRT96D24L103H

➤ Trasatti Giannaria

TRSGMR79M25A488X

➤ Sfrattoni Francesca

SFRFNC91H65L103Y



**VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
GRAN SASSO D'ITALIA
ONLUS**

Anno di fondazione 1990

Sede legale: Via Terracini, 16-18 - Mosciano Sant'Angelo (Te)
Sede di coordinamento: Sp. 22/a ex-Cisi Abruzzo - Mosciano Stazione (Te)
Cod. Fisc. 91019030674 - Mail: v.gransassoitalia@gmail.com



➤ De Prophetis Patrik

DPRPRK83M20L103U



Simona Bava
Notaio

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA

O.D.V. - ETS"

DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1

E' costituita in forma di Associazione e nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n 117 "Codice del Terzo Settore" (in seguito "CTS"), s.m.i, una Organizzazione di Volontariato (nel seguito "O.D.V." o anche "Associazione"), denominata "VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA O.D.V. - ETS" (già 'CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MOSCIANO ONLUS', iscritta nel registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Teramo).

ATTIVITA' E FINALITA'

ARTICOLO 2

La O.D.V. esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- protezione civile ai sensi del D.Lgs 01/2018, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La O.D.V. si propone di prestare la sua opera prevalentemente nella Regione Abruzzo e nelle regioni limitrofe, mettendosi a disposizione, ove richiesto, e per le attività di cui sopra, delle competenti autorità comunali, provinciali, regionali e nazionali, civili e militari.

La O.D.V. potrà partecipare a manifestazioni culturali, sportive, professionali e pubbliche che non contrastino con le finalità della stessa, secondo le norme stabilite dal Consiglio Generale; potrà, inoltre, perseguire i propri suddetti scopi sia autonomamente che in collaborazione con altre Associazioni od Enti del Terzo Settore.

E' possibile esercitare attività diverse da quelle sopra riportate purchè secondarie e strumentali alle prime. L'individuazione di tali diverse attività sarà operata a cura dell'Assemblea Generale.

Ferme le finalità sopra precisate, la O.D.V. intende in particolare assistere, difendere, soccorrere e supportare l'ambiente e/o i cittadini in caso di bisogno ed in specie in occasione di calamità naturali.

L'O.D.V. può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributo senza corrispettivo.

Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

SEDE

ARTICOLO 3

La O.D.V. ha sede in Mosciano Sant'Angelo [TE], Via Terracini, 16.

L'organo amministrativo può istituire sezioni operative ovunque nel territorio nazionale.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, salvi obblighi di comunicazione alle competenti autorità.

SEGNI DISTINTIVI

ARTICOLO 4

Il vessillo sociale consta di un drappo azzurro chiaro con cordoni dorati e deve riportare nel mezzo i loghi previsti

nel bozzetto allegato al presente di cui è parte integrante.

Nel vessillo dovrà essere riportata la dicitura "Protezione Civile Gran Sasso d'Italia" ed il nome della città in cui ha sede il gruppo locale.

REGOLAMENTI

ARTICOLO 5

La O.D.V. è retta oltre che dal presente statuto, dai seguenti regolamenti, purchè e nei limiti in cui non risultino in contrasto con la normativa del CTS e con il presente statuto:

- 1) Regolamento amministrativo;
- 2) Regolamento delle Sezioni;
- 3) Regolamento Elettorale;
- 4) Regolamento di Disciplina;
- 5) Ogni altro regolamento o testo equipollente finalizzato alla disciplina di dettaglio del funzionamento della O.D.V. approvato dall'Assemblea Generale.

I regolamenti sono predisposti dal Consiglio Generale ed approvati dall'Assemblea Generale.

LIBRI OBBLIGATORI

ARTICOLO 6

Sono libri obbligatori:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali;
- il libro dei volontari.

ASSOCIATI

ARTICOLO 7

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori della Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo competente in base alle previsioni di cui infra.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell'O.D.V. che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e della assenza di discriminazione fra le persone.

L'O.D.V. è formata da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Possono far parte della O.D.V. persone di provata buona condotta morale e civile, che abbiano compiuto sedici anni di età; i minorenni necessitano del consenso dei genitori.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo

Settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle O.D.V..

La domanda di ammissione deve essere inviata alla Sezione prescelta dall'aspirante, in persona del Consiglio di Sezione.

La domanda di iscrizione dell'aspirante associato comporta l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti ed impegna l'associato al rispetto degli obblighi ivi contenuti e in genere della disciplina della O.D.V.

La domanda dovrà essere esaminata dal Consiglio di Sezione, il quale - ove ritenesse di non respingerla - la trasmetterà al Consiglio Generale, unico organo competente per la definitiva decisione.

Subito dopo la suddetta trasmissione della domanda al Consiglio Generale, l'aspirante verrà considerato provvisoriamente associato della O.D.V. e la Sezione di appartenenza ne curerà - secondo le modalità al momento vigenti - l'inserimento nell'apposito registro previsto dalla legge a tutti i fini che ne conseguono.

Avvenuto quanto sopra, al nuovo aderente faranno capo i doveri e i diritti degli associati, di cui infra.

L'iter relativo all'iscrizione, anche in assenza di formale ammissione deliberata dal competente organo e comunicata all'interessato, si considera tuttavia completo, e l'iscrizione stessa diviene definitiva, con la celebrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla suddetta trasmissione al Consiglio generale di una seduta ordinaria o straordinaria del Consiglio Generale durante la quale non si sia provveduto a rifiutare, motivandola, l'iscrizione richiesta e salva la comunicazione all'interessato.

Nel caso in cui il Consiglio Generale, entro 60 (sessanta) giorni dalla suddetta trasmissione rifiuti espressamente, motivandolo, di accettare la domanda dell'aspirante, provvisoriamente associato, quest'ultimo si considera immediatamente dimesso dalla O.D.V..

Nel caso, invece, di "silenzio-assenso", l'associato - ormai definitivo - potrà essere dimesso solo attraverso le procedure ordinarie.

L'aspirante entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto può chiedere che sulla istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea generale o altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 8

Gli associati della O.D.V. hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti

in materia;

- essere informati sulle attività della organizzazione e controllare l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi e nei limiti di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del bilancio di esercizio, dei documenti a corredo, di scritture contabili, di verbali e di consultare i libri sociali; l'associato o l'aderente che intenda esercitare il diritto alla consultazione di detti libri deve darne comunicazione tramite raccomandata a/r o altra modalità che assicura la prova dell'avvenuta ricezione all'organo amministrativo indicando i libri e i documenti che intende consultare e qualora intenda avvalersi di professionisti di fiducia indicando anche il nominativo e l'ordine di appartenenza degli stessi.

L'organo amministrativo entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, comunicherà tramite raccomandata a/r o altra modalità che assicura la prova dell'avvenuta ricezione il luogo, i giorni e gli orari stabiliti per la consultazione indicando il responsabile per conto della O.D.V. a cui fare riferimento per eventuali chiarimenti. All'associato o al professionista da lui nominato è fatto divieto di estrarre copie dei documenti consultati e di chiedere informazioni e/o chiarimenti a persona diversa da quella incaricata dalla O.D.V.;

- votare in assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi (si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato)

ed il dovere di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti;
- svolgere la propria attività in favore delle comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa.

CATEGORIE DI ASSOCIATI

ARTICOLO 9

La O.D.V. si organizza e consta delle Sezioni locali, di cui al successivo articolo 12 e seguenti.

Gli associati si distinguono in "soccorritori" e "collaboratori".

Sono associati soccorritori coloro che siano in possesso dei requisiti psico-fisici, della preparazione e della formazione, anche in campo sanitario occorrente per le esigenze dei servizi di soccorso ed assistenziali

Sono associati collaboratori coloro che prestino attività personale a favore dell'Associazione, in particolare collaborando con i associati soccorritori nelle operazioni per le

quali è richiesto l' intervento.

Gli associati soccorritori e collaboratori, oltre a prestare gratuitamente la propria opera, sono equipaggiati dell'attrezzatura e dei dispositivi di protezione individuale personale prescritte dall'Associazione nei limiti delle disponibilità accertate dall'assemblea.

Sono "sostenitori" quelli che effettuano annualmente almeno 4 (quattro) volte in favore dell'Associazione elargizioni in danaro facoltative, spontanee non modiche.

Essi non assumono la qualifica di associato e non hanno diritti ed obblighi verso la O.D.V.

VOLONTARI

ARTICOLO 10

L'Associazione si avvale nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'O.D.V. o dei progetti dell'O.D.V. mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari sono iscritti nel libro Volontari.

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 11

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma si perde:

- a) per recesso
- b) per esclusione dovuta a gravi motivi morali o disciplinari;
- c) per morosità nel versamento di quanto dovuto, alla data del 30 (trenta) giugno di ogni anno.

L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio di sezione Competente con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che viene meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, anche per i versamenti dovuti, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Generale e ha diritto di fare ricorso contro detta deliberazione all'Assemblea Generale.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

LE SEZIONI

ARTICOLO 12

L'O.D.V., a livello decentrato comunale o intercomunale, si

articola in Sezioni locali, tenute all'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti.

I presupposti per costituire una Sezione dell'Associazione sono:

1. la presenza, nella località in cui deve essere costituita, di almeno 10 (dieci) associati;
2. la disponibilità di una sede;
3. la garanzia dell'autonomia finanziaria e di un patrimonio minimo.

Le condizioni di cui sopra saranno vagliate dal Consiglio Generale, cui spetta la decisione per la costituzione delle Sezioni.

Il rifiuto alla costituzione della Sezione Locale va motivato e comunicato all'interessato, il quale ha facoltà di appellarsi, all'Assemblea Generale.

ORGANI DELL'O.D.V.

ARTICOLO 13

Sono organi dell'O.D.V.:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Generale;
- l'Ufficio di Presidenza
- la Commissione Generale dei Probiviri;
- l'Organo di Controllo- i Revisori, ove nominati

Sono organi di ciascuna Sezione:

- l'Assemblea di Sezione;
- il Consiglio di Sezione.

L'ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 14

L'Assemblea Generale è l'organo collegiale supremo e permanente dell'O.D.V.; essa, attraverso le rappresentanze delle Sezioni che risultino regolarmente costituite al momento della sua riunione, con tutte gli organi in carica e non commissariata, nelle persone di seguito indicate, rappresenta tutti gli associati.

COMPONENTI

Le Sezioni partecipano ai lavori dell'Assemblea Generale attraverso le seguenti persone, che esprimono voto deliberativo sulla base del voto espresso in precedenza dagli associati in seno all'Assemblea di Sezione di appartenenza:

1. I Presidenti di Sezione;
2. I Segretari di Sezione;
3. I Tesorieri di Sezione, o un componente il direttivo di sezione;
4. Due componenti il direttivo di sezione o in alternativa due volontari delegati. Tutti gli altri associati regolarmente iscritti in una delle Sezioni dell'Associazione possono partecipare all'Assemblea Generale delle Sezioni, senza diritto di esprimere nuovamente il voto.

Entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno ogni Sezione deve inviare alla sede centrale l'elenco degli iscritti, spe-

cificando se gli stessi svolgano o no servizio volontario, con i relativi indirizzi. Tali elenchi sono conservati dal Segretario Generale il quale dà altresì alle Sezioni le disposizioni per la comunicazione mensile dei nominativi degli iscritti alla Sede Centrale onde consentire la tenuta del registro degli associati nel rispetto delle norme di Legge vigenti.

Le persone delle Sezioni di cui sopra rappresentano in Assemblea Generale gli associati della Sezione, essendo portatori della volontà degli associati della sezione medesima, espressa attraverso l'Assemblea di Sezione.

COMPITI

Compiti dell'Assemblea Generale sono:

- a) dare direttive generali e deliberare su tutta l'attività dell'Associazione;
- b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- c) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvare il bilancio;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sulla esclusione degli associati, se il presente Statuto non attribuisce la competenza ad altro organo eletto dalla medesima,
- g) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della associazione;
- l) deliberare su ogni altro argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Generale mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette (7) giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno sette (7) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

PRESIDENZA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Generale o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Generale ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

SVOLGIMENTO

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, con mezzi di telecomunicazione o con voto espresso per corrispondenza o in via elettronica, in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

QUORUM

L'Assemblea, salvo diversa previsione di legge o di statuto, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei propri componenti aventi diritto a partecipare e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

DIRITTO DI VOTO

ARTICOLO 15

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

L'associato vota in seno all'Assemblea di Sezione cui è iscritto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

IL CONSIGLIO GENERALE

ARTICOLO 16

Il Consiglio Generale, è l'Organo amministrativo dell'O.D.V. composto da 9 (nove) membri, tutti scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati, eletti dall'Assemblea Generale delle Sezioni e dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti devono avere i requisiti di cui all'art 2397 secondo comma c.c., non possono percepire alcun compenso per la carica, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Si applica l'art. 2382 c.c.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

Il Consiglio Generale elegge nel proprio seno:

- a) il Presidente Generale;
- b) il Segretario Generale;
- c) il Tesoriere;
- d) eventualmente uno o più Vicepresidenti,

i quali insieme costituiscono l'Ufficio di Presidenza. Ove nella carica di Presidente Generale fosse nominato un Presidente di Sezione, quest'ultimo, in caso di accettazione, dovrà rinunciare alla nomina sezionale ed in tale evenienza il Consiglio di Sezione eleggerà il nuovo Presidente. Gli incarichi di Segretario Generale e di Tesoriere non sono invece incompatibili con quello di Presidente di Sezione. Il Consiglio Generale, inoltre, elegge nel proprio seno uno o più Vice Presidenti Generali ed uno o più Vice Segretari Generali, senza che tali incarichi creino incompatibilità alcuna con altri incarichi associativi.

Il Consiglio Generale si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è convocato mediante avviso, spedito con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve pervenire con almeno 7 (sette) giorni di preavviso; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente Generale o, in caso di assenza, dal consigliere più anziano.

Alle riunioni del Consiglio hanno diritto di intervenire senza diritto di voto i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio Generale deve essere convocato anche quando ne faccia richiesta almeno un Consiglio di Sezione o l'organo di controllo o almeno un terzo dei Consiglieri Generali in carica.

Il consiglio è in ogni caso validamente costituito anche in assenza di formale convocazione quando siano presenti tutti i sui componenti in carica purchè i componenti l'Organo di Controllo sino stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, con mezzi di telecomunicazione o con voto espresso per corrispondenza o in via elettronica, in audio o video conferenza, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale :

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

I componenti il Consiglio sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

COMPITI

I compiti del Consiglio Generale sono:

- a) assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali
- b) convocare l'Assemblea Generale
- c) promuovere iniziative nell'interesse dell'Associazione;
- d) esaminare le relazioni morali, tecniche-operative e finanziarie ed i bilanci preventivi e consuntivi dell'intera Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- e) predisporre i regolamenti di cui all'art. 4 e in genere norme di funzionamento pratico dell'O.D.V.;
- f) compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'O.D.V., fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità, legati e donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari della O.D.V., contrarre con Banche e Istituti di credito, con ogni istituzioni pubbliche o private e con la pubblica amministrazione
- g) determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- h) sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- i) designare, su proposta del Presidente Generale, i rappresentanti dell'Associazione presso altri enti o Uffici;
- l) decidere motivatamente in via definitiva, sull'ammissione o espulsione dei associati;
- m) sostituire, per cooptazione, i Consiglieri dimissionari o deceduti;
- n) deliberare sulle richieste di costituzione di nuove Sezioni;
- o) deliberare lo scioglimento del Consiglio di Sezione e procedere alla nomina di un Commissario Straordinario;

- p) predisporre i bilanci dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea Generale entro il 30 aprile,
- q) consentire la partecipazione dell'O.D.V. a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, anche mediante partecipazione ad ATI (associazioni temporanee di impresa) ATS (associazioni temporanee di scopo), consorzi, contratti di Rete fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate, ricorrendone i presupposti;
- r) conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- s) promuovere e organizzare gli eventi associativi
- t) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o ad altro organo.

Il consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti e categorie di atti determinati.

Sono compiti dell' Ufficio di Presidenza:

- assistere il Presidente Generale nell'attuazione della politica associativa deliberata dagli organi competenti;
- assumere, con efficacia immediata e temporanea, ogni determinazione atta a salvaguardare l'integrità dell'Associazione e l'efficacia della sua azione;
- Ove, ciò facendo, l'Ufficio di Presidenza dovesse esercitare poteri di competenza del Consiglio Generale, tale organo dovrà essere convocato per la ratifica.
- Ove, ciò facendo, l'Ufficio di Presidenza dovesse esercitare poteri di competenza dell'Assemblea Generale, tale organo dovrà essere convocato per la ratifica.

IL PRESIDENTE GENERALE

ARTICOLO 17

Il Presidente Generale rappresenta legalmente l'Associazione, sia nei confronti degli associati che dei terzi, viene eletto dal Consiglio Generale. Egli dà esecuzione ai deliberata dell'Assemblea Generale, del Consiglio Generale e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i in materia di sicurezza sul lavoro, il Presidente Generale dovrà adempiere ai compiti previsti nell' art. 17 del citato decreto e fornisce delega, col presente statuto, ai Consigli di Sezione ed i Presidenti di Sezione secondo l'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente Generale è sostituito da un Vice Presidente Generale precedentemente incaricato e può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

IL SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 18

Il Segretario Generale ha la responsabilità organizzativa

dell'Associazione, controlla e provvede al tesseramento, cura l'attività propagandistica generale, tiene il Registro dei associati e coordina l'attività delle singole Sezioni, redige e conserva i verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio Generale.

IL TESORIERE GENERALE

ARTICOLO 19

Il Tesoriere Generale, oltre alle attribuzioni di Tesoriere, è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione, tiene il controllo dello stato patrimoniale e vigila sull'andamento della gestione amministrativa delle Sezioni.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

ARTICOLO 20

A) Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Generale; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

B) Revisione legale dei conti.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

SANZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 21

Le sanzioni disciplinari da adottarsi, con motivazione scritta, espressa in termini sintetici, da applicare a seconda della gravità del comportamento, omissione, inadempienza, a carico degli Associati sono:

- a) l'ammonimento;
- b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale con o senza la possibilità di frequentare i locali dell'Associazione;
- c) l'espulsione dall'Associazione.

Sono organi disciplinari dell'Associazione:

- a) il Consiglio Generale;
- b) la Commissione Generale dei Probiviri
- c) i Consigli di Sezione.

Il Consiglio Generale giudica in grado di appello sulle decisioni della Commissione dei Probiviri che abbiano comportato l'espulsione del associato e, indipendentemente dai termini di appello, può applicare in qualunque momento un provvedimento di grazia. La Commissione dei Probiviri è composta da membri designati, fra i associati, dal Consiglio Generale ed è unica per tutta l'Associazione; dura in carica fino alla designazione della successiva ad opera del nuovo Consiglio Generale.

IL PATRIMONIO

ARTICOLO 22

Il patrimonio dell'Associazione è unico ed è costituito da beni mobili, inclusi quelli registrati, ed immobili della O.D.V., provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

- a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

- b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli

altri beni.

Il patrimonio della O.D.V. è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

E'pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e componenti di organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nel medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze al fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, al soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, al loro parenti entro il terzo grado ed al loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Con deliberazione del Consiglio Generale, sentito l'Organo di Controllo, ove esistente, ricorrendone i presupposti di legge, potranno essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Ogni Sezione provvede alla formazione, gestione e manutenzione del proprio patrimonio fisso e mobile nel rispetto delle

capacità di bilancio della propria sezione.

I beni della O.D.V. eventualmente assegnati in precedenza alla singola Sezione dal Consiglio Generale, ritornano nella piena disponibilità della O.D.V. in caso di scioglimento della singola sezione.

L'acquisto e l'alienazione dei beni mobili strumentali, anche registrati, in nome e per conto della ODV sono demandati al Presidente Generale con firma libera, ovvero a persona delegata dal Consiglio Generale.

L'acquisto di beni mobili strumentali, anche registrati, destinati alla singola Sezione o la loro alienazione, sono demandati al Presidente di Sezione, con firma libera.

Del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto un inventario, aggiornato annualmente, da allegarsi ai bilanci generale e di Sezione.

BILANCIO

ARTICOLO 23

L'esercizio finanziario decorre dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Entro il 30 (trenta) aprile il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea Generale per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo generale dell'Associazione, quando previsti, sono presentati per l'approvazione all'Assemblea Generale entro il 30 (trenta) aprile.

I bilanci delle Sezioni, inclusi consuntivi e preventivi, con il parere del Consiglio Generale, accompagnano le rela-

zioni generali del bilancio della Associazione.

Utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 24

L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea Generale, e negli altri casi previsti dalla legge.

La delibera di scioglimento prevede la nomina di uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore su deliberazione del competente Organo e su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI

ARTICOLO 25

Sono organi delle Sezioni:

- le Assemblee dei associati di Sezione;
- i Consigli di Sezione.

ASSEMBLEE DI SEZIONE

ARTICOLO 26

L'Assemblea di Sezione è costituita dagli associati regolarmente iscritti da almeno 3 (tre) mesi.

Le Assemblee di Sezione sono ordinarie e straordinarie: esse deliberano con le maggioranze stabilite per l'Assemblea Generale e sono convocate e presiedute dal Presidente di Sezione con le stesse modalità valide per l'Assemblea Generale.

L'Assemblea ordinaria deve tenersi entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.

Le Assemblee straordinarie sono convocate dal Consiglio di Sezione e presiedute dal Presidente di sezione su richiesta dell'Organo di controllo o da almeno un terzo degli associati iscritti alla Sezione. Alle Assemblee di Sezione può partecipare di diritto il Presidente Generale, che può altresì convocarle e presiederle in via straordinaria.

I compiti dell'Assemblea di Sezione sono:

- dare direttive generali, deliberare su tutta l'attività della Sezione e degli organi direttivi della stessa nonché sugli argomenti proposti dall'Assemblea Generale e da votare in seno a quest'ultima;

.- eleggere i componenti elettivi del Consiglio di Sezione ;

- approvare i bilanci di sezione annuali, preventivi e consuntivi.,

Per quanto non previsto si rinvia alla disciplina e al funzionamento della Assemblea Generale, per quanto compatibile.

IL CONSIGLIO DI SEZIONE

ARTICOLO 27

Il Consiglio di Sezione è eletto dall'Assemblea di Sezione, è composto da cinque a nove membri e dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazio-

ne del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. Il Consiglio di Sezione elegge nel suo seno:

- a) il Presidente di Sezione;
- b) il Vice Presidente di Sezione;
- c) il Segretario di Sezione;
- d) il Tesoriere di Sezione.

Il Consiglio di Sezione si raduna almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente di Sezione, o quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti la Sezione.

Il Consiglio di Sezione è presieduto dal Presidente della Sezione stessa.

E' compito del Consiglio di Sezione:

- a) esaminare le relazioni morali, tecniche e i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Sezione;
- b) decidere dell'ammissione dei associati;
- c) sostituire per cooptazione i Consiglieri eletti dimissionari o deceduti;
- d) Promuovere iniziative nell'interesse della Sezione;
- e) Predisporre per l'acquisto di mezzi e materiali per la Sezione;
- f) Organizzare eventi sociali che possano servire al sostentamento della Sezione stessa;
- g) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo della sezione da sottoporre all'Assemblea di Sezione entro il 31 Marzo di ciascun anno.

Circa i requisiti dei membri, la composizione, i compiti e il funzionamento del Consiglio di Sezione si applica, avendo tuttavia riguardo alla singola sezione, la disciplina del Consiglio Generale, per quanto compatibile.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

ARTICOLO 28

Il Presidente di Sezione, ha la rappresentanza della Sezione, dà esecuzione ai deliberata dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente di Sezione da lui designato in via preventiva.

Il Presidente di Sezione delegato, cura ed effettua tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nonché da tutte le vigenti norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia di prevenzione e sicurezza degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il Presidente di Sezione ha la piena responsabilità per la Sezione rappresentata. Il Presidente di Sezione, inoltre, unitamente al Segretario di Sezione, è tenuto a verificare che ciascuno rispetti, nell'ambito della Sezione e della sua gestione, le norme statutarie e regolamentari interne nonché quelle civili, penali, amministrative e fiscali dello Stato, ivi comprese quelle sulla sicurezza sul lavoro, fornendo in particolare a-

gli Organi Centrali dell'Associazione tutte le informazioni e tutta l'assistenza atte a rendere possibile agli stessi di dare corso agli adempimenti di legge cui sono tenuti.

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

ARTICOLO 29

Il Segretario di Sezione ha la responsabilità organizzativa della Sezione ed è responsabile verso il Segretario Generale della tenuta del Registro dei associati di Sezione, redige e conserva i verbali del Consiglio e dell'Assemblea di Sezione.

IL TESORIERE DI SEZIONE

ARTICOLO 30

Il Tesoriere di Sezione, oltre alle attribuzioni di Tesoriere, è responsabile della gestione amministrativa della Sezione, tiene il controllo dello stato patrimoniale della Sezione stessa, è responsabile delle comunicazioni che vengono trasmesse alla Sezione dal Tesoriere Generale per la redazione del bilancio complessivo dell'Associazione nonché per gli adempimenti di legge facenti carico agli Organi Centrali dell'Associazione stessa. Il Tesoriere di Sezione, inoltre, unitamente al Presidente di Sezione, è tenuto a verificare che ciascuno rispetti, nell'ambito della gestione economica, patrimoniale ed amministrativa della Sezione, le norme statutarie e regolamentari interne, nonché quelle civili, penali, amministrative e fiscali.

RINVIO

ARTICOLO 31

Per quanto sopra non espressamente disciplinato circa le Sezioni e le cariche di Sezione, si applicano agli organi e alle cariche contemplate, per quanto compatibili, i requisiti, le competenze e le modalità di funzionamento sopra previsti per gli altri organi della O.D.V., sebbene con organizzazione interna e competenza limitata all'area di interesse della singola Sezione.

Le Sezioni sono obbligate al rispetto delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti, alla tenuta dei libri obbligatori, per quanto di competenza.

IL BILANCIO DI SEZIONE

ARTICOLO 32

Il bilancio consuntivo di Sezione deve essere compilato alla fine di ogni esercizio finanziario e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 (trentuno) marzo.

Il bilancio preventivo di Sezione deve essere compilato e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea di Sezione entro il 31 (trentuno) marzo.

Si applica, per quanto compatibile, la disciplina del bilancio di cui al precedente articolo 23.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

DISCIPLINA APPLICABILE

EFFICACIA DEL PRESENTE STATUTO

ARTICOLO 33

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del CTS, alle norme del codice civile, per quanto compatibili anche in materia di società, eD ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Si intendono disapplicate eventuali clausole in contrasto con la normativa inderogabile in materia di Enti del Terzo Settore.

L'efficacia del presente statuto così come l'uso dell' acronimo O.D.V. e/o E.T.S. sono subordinati alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del CTS.

Dallo stesso termine cesserà l'efficacia delle clausole statutarie del vigente statuto dell'associazione riconosciuta "VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA ONLUS", di cui all'atto costitutivo a rogito del Notaio Giancarlo Zaffagnini del 23 novembre 1990, rep.n. 154.744, racc. n. 12.227.

Restano in vigore i regolamenti e altri provvedimenti già approvati che non siano in contrasto con la normativa inderogabile in materia, con il CTS e con il presente statuto.

Il Presidente del Consiglio Generale, una volta divenuto operativo il RUNTS (Registro Unico Terzo Settore) e decorso il termine di cui al richiamato art. 104, secondo comma, CTS è delegato a fare richiesta al Notaio di verificare la sussistenza del patrimonio minimo e delle condizioni di legge ai fini della iscrizione della O.D.V., e ad apportare al presente Statuto le modifiche eventualmente richieste dalle Competenti Autorità.

Firmato: Simona Bava Notaio (sigillo)

[illegible]